#### **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

#### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5364 del 09/10/2017

Oggetto DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). MODIFICA NON SOSTANZIALE DITTA METALROTA SRL (Imp. v. Bulgaria n. 38 e n. 46) MODENA. Rif. Prot. n. 71652/2017/54 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 16905/2017 ARPAE

SINADOC.

Proposta n. PDET-AMB-2017-5532 del 05/10/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno nove OTTOBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



#### OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

#### MODIFICA NON SOSTANZIALE

DITTA METALROTA SRL (Imp. v. Bulgaria n. 38 e n. 46) MODENA.

Rif. Prot. n. 71652/2017/54 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 16905/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

#### In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attivita' o dell'impianto ne da' comunicazione all'autorita' competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' procedere all'esecuzione della modifica. L'autorita' competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

#### Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 3/12/2013 la Ditta METALROTA SRL, avente sede legale in comune di Modena, v. Bulgaria n. 46, quale gestore dell'impianto da ubicarsi in comune di Modena, V. Bulgaria n. 38 e n. 46, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 182/9.13 in data 02/01/2014.

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di elettroruote, motori elettrici e pompe per transpallets;

Durante l'iter autorizzatorio e i lavori della Conferenza di Servizi, tenutasi il giorno 25/2/2014, sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso verbalmente in sede di Conferenza di Servizi dal Comune di Modena, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di Arpa Modena Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 2789 del 5/3/2014, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPA -Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 5807 del 7/5/2014;
- parere relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Modena con prot. n. 57142 del 12/5/2014;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 25/2/2014, ha espresso parere unanime favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 16/2014 depositato agli atti, <u>alla seguente condizione:</u>
- entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione la ditta dovrà produrre per quanto riguarda il civico 46:
dichiarazione ai sensi della DGR 673/2004, *ovvero* valutazione di impatto acustico, *ovvero* dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4,comma 2, del D.P.R. 227/11, di atto di notorietà corredata da una relazione tecnica sottoscritta da tecnico competente comprovante il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.

A seguito di tale domanda è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 165 del 24/4/2014, comprensiva di Allegato Aria;

In data 10/4/2014, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 40485/9-13, è pervenuta dalla ditta, come richiesto in Conferenza di Servizi, Valutazione di impatto acustico;

In data 10/5/2017 la Ditta METALROTA SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 17/5/2017 con prot. n. 9669, la comunicazione di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria (eliminazione del punto di emissione n.1; inserimento di una nuova macchina per termoconnessione nel punto di emissione n. 2, senza aumento del valore di portata autorizzato né dei consumi di materie prime; precisazione della denominazione dei punti di emissione n. 3 e 4);

Valutata la non sostanzialita' e la ammissibilita' delle richieste avanzate dalla ditta si ritiene di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'allegato Aria;

Vista, inoltre, la documentazione relativa alla valutazione di Impatto Acustico, trasmessa dalla ditta in data 10/4/2014, si ritiene di integrare nell'aggiornamento della vigente AUA l'allegato Impatto Acustico;

Nel contempo si rende necessario revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

#### il Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta METALROTA SRL per l'impianto ubicato in comune di Modena, V. Bulgaria n. 38 e n. 46, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269
Alla	del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 165 del 24/4/2014;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di stabilire che <u>il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 24/4/2029</u>;
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente	Comune di Modena
dall'inquinamento acustico	Comune di Wiodena

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE ARPAE-S.A.C. MODENA Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.				
da sottoscrivere in o	caso di stampa			
La presente copia, o	composta di n	_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.		
Data	Firma			

#### Allegato ARIA

Ditta METALROTA SRL (Imp. v. Bulgaria n. 38-e 46) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

#### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre ".....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente."

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

# **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta METALROTA SRL, svolgente attività di produzione di elettroruote, motori elettrici e pompe per transpallets, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Modena, v. Bulgaria n. 38 e n. 46, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 165 del 24/4/2014, per la seguente configurazione:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti ubicati in via Bulgaria n. 38 (emissioni n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e in via Bulgaria n. 46 (emissioni n. 1/A, 2/A, 3/A);
- il seguente consumo di materie prime:

# impianto in v. Bulgaria n. 38

•		
- lega nastro stagno	8,85	kg/anno
- lega brasante rame argento	6,45	kg/anno
- vernice epossidica	650	kg/anno
- vernice ad immersione	48	l/anno
- solvente	120	l/anno
<u>impianto in v. Bulgaria n. 46</u>		
- prodotti vernicianti a solvente	200	kg/anno
- catalizzatori	200	l/anno
- diluenti	100	l/anno
- olio emulsionabile	1.000	kg/anno
- filo di saldatura	64	kg/anno

La Ditta METALROTA SRL, in data 10/5/2017, ha presentato al SUAP territorialmente competente la comunicazione di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti con prot. n. 9669 in data 17/5/2017; dalla documentazione presentata risulta:

- la eliminazione del punto di emissione n.1 (saldatura);
- l'inserimento di una nuova macchina per termoconnessione nel punto di emissione n. 2, senza aumento del valore di portata autorizzato né dei consumi di materie prime;
- la precisazione della denominazione dei punti di emissione n. 3 e 4;

Valutato in merito alla ammissibilita' della richiesta avanzata dalla ditta, si ritiene di procedere alla modifica dell'Allegato ARIA della citata Autorizzazione Unica Ambientale.

si procede, pertanto, alla modifica dell'Allegato ARIA della citata Autorizzazione Unica Ambientale;

#### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per i rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso verbalmente in sede di Conferenza di Servizi dal Comune di Modena, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di Arpa Modena Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 2789 del 5/3/2014, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Relativamente alla modifica non sostanziale il competente Ufficio Emissioni in Atmosfera di ARPAE-SAC di Modena ha redatto la propria istruttoria tecnica in data 24/7/2017;

#### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta METALROTA SRL con impianti ubicati nel comune di Modena, V. Bulgaria n. 38 e n. 46, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

# Impianto v. Bulgaria 38

# PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – SALDATURA MANUALE (Sn e con lega Cu-Ag) + 1 MACCHINA TERMOCONNESSIONE E CONNETTORI O CAPOCORDA IN Cu stagnato

portata massima	7000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	07	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti</u> :		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - 2 FORNI ESSICCAZIONE VERNICI		
portata massima	2000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	04	h/g

•				1.	
ı	amiti	massimi	ammessi	d1	inquinanti:

SO	V. (espressi com	e C-org	Totale)	50	mg/Nmc
0.0.	. v. Tosinossi com	CC-OE.	I Chaic i	.)(/	1112/191110

# PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – 2 MACCHINE VERNICIATURA EPOSSIDICA E VERNICIATURA A IMMERSIONE

portata massima	2000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	04	h/g

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - BOX ZONA VERNICE EPOSSIDICA

portata massima	1000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	04	h/g

# PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - IMPIANTO TERMICO CIVILE (110,6 KW)

# Impianto v. Bulgaria 46

# PUNTO DI EMISSIONE N. 1/A - VERNICIATURA A VELO D'ACQUA APPLICAZIONE A SPRUZZO

portata massima	10000	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	0,5	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nmc
S.O.V. (espressi come C-org. Totale)	50	mg/Nmc (*)

# (\*) limite applicabile in fase di essiccazione

### PUNTO DI EMISSIONE N. 2/A - SALDATURA

portata massima	3000	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PRECIPITATORE ELETTROSTATICO <u>Impianto di abbattimento</u>:

# PUNTO DI EMISSIONE N. 3/A - MACCHINE UTENSILI (5 macchine collegate)

portata massima	7000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		

Polveri totali + Nebbie Oleose 10 mg/Nmc

#### Prescrizioni

I consumi di tutte le materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

### Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-S.A.C. di Modena e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- deve <u>comunicare</u> la data di messa in esercizio <u>del punto di emissione n. 2</u> con almeno 15 giorni di anticipo;
- deve <u>trasmettere</u> i prossimi dati di autocontrollo <u>del punto di emissione n. 2</u> successivi alla data di modifica.

Entro il 31 dicembre 2017 deve essere eseguita una analisi delle emissioni n. 3 e n. 1/A.

Dalla data della prima verifica proseguirà il controllo periodico delle emissioni come indicato nel presente Allegato Aria.

### Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

#### Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• <u>ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.</u>

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Co	ndotti circolari		Condotti	rettangolari
Diametro (metri)	N° punti prelievo Lato minore (metri) N°		N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1	punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali
			2 punti	in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

# Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti,

terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

# Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:
<ul> <li>□ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM</li> <li>□ metodi normati e/o ufficiali</li> <li>□ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente</li> </ul>

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e	UNI EN 15259:2008
campionamento	UNI EN ISO 16911:2013
	UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS)	UNI EN 13284-1:2003
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)
	ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO
	ISO 12039:2001
	UNI 9968:1992
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR,
	ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio	UNI EN 12619:2013
Organico Totale (COT)	
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2006
	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI 10878:2000
	ISO 10849:1996 metodo di misura automatico
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Nebbie Oleose	Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM
	759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o
	analisi IR)

#### Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per i punti di emissione n. 2 (portata e polveri) e 3 in v. Bulgaria n. 38;
- Annuale per i punti di emissione n. 1/A, 2/A (portata e polveri) e 3/A in v. Bulgaria n. 46.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – <u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati

ai fini della contestazione del reato previsto dall'artice emissione.	colo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di
	ello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo trà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento
	IL DIRIGENTE RESPONSABILE ARPAE-S.A.C. MODENA Dott.ssa Barbara Villani

#### Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta METALROTA SRL (Imp. v. Bulgaria n. 38 e n. 46) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

#### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

#### **B - PARTE DESCRITTIVA**

La ditta METALROTA SRL, nell'impianto in comune di Modena, v. Bulgaria n. 38 e n. 46, svolge attività di produzione di elettroruote, motori elettrici e pompe per transpallets.

<u>Relativamente allo stabile di v. Bulgaria n. 38</u> il Legale Rappresentante, in sede di Conferenza di Servizi, ha consegnato dichiarazione di sussistenza delle condizioni di non rumorosità, in quanto le possibili sorgenti di rumore (motori aspirazioni), sono collocati all'interno dello stabile.

Relativamente allo stabile di v. Bulgaria n. 46 dalla valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, risulta che l'esercizio dell'attivita' produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- la principale sorgente di rumore è rappresentata da ventole di aspirazione;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area oggetto di intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto, in periodo diurno, del valore limite di zona presso il confine aziendale.

#### C - ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta METALROTA SRL in data 10/4/2014;

visto il parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPA-Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 5807 del 7/5/2014;

visto il parere espresso dal Comune di Modena con prot. n. 57142 del 12/5/2014 al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico;

#### **D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

<u>Il nulla osta ai soli fini acustici</u>, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso i fabbricati ad uso produttivo, posto in comune di Modena, via Bulgaria n. 38 e n. 46, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta METALROTA SRL, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La ditta METALROTA SRL deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attivita' dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 4) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE ARPAE-S.A.C. MODENA Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato ele	ettronicamente se	econdo le norme vigenti.
da sottoscrivere in c	aso di stampa	
La presente copia, co	omposta di n	_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.